

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 novembre 2006, in Roma, si sono incontrati i signori Gustavo Bracco, Paolo Maria Fiore, Vincenzo Armaroli e Angelo Landriani

in rappresentanza di Telecom Italia S.p.A. e delle Società da essa controllate

e i signori: Sergio Epoque e Maurizio Malatesta

in rappresentanza del Coordinamento Nazionale delle RSA Dirigenti delle Aziende del Gruppo Telecom Italia.

Le parti si sono incontrate in data odierna per una valutazione congiunta degli effetti derivanti dalla ridefinizione dell'assetto delle contribuzioni destinate al "FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI TELECOM – FONTEDIR", che ha avuto efficacia a partire dal 1° luglio dell'anno in corso.

In tale occasione le Parti hanno congiuntamente riaffermato il convincimento che rafforzare lo strumento della Previdenza complementare – attraverso il concorrente contributo di tutti i soggetti coinvolti - costituisca elemento essenziale di valorizzazione del rapporto tra le Aziende aderenti e i loro dirigenti, anche in coerenza con le recenti evoluzioni intervenute nell'ambito della Contrattazione Collettiva Nazionale della Categoria.

Le parti hanno inoltre considerato opportuno proporre al Comitato di Gestione di Fontedir l'esigenza di apportare un' integrazione al vigente Statuto in materia di sospensione della contribuzione, prevedendo, in particolare la facoltà, del dirigente che abbia maturato almeno tre anni di iscrizione al Fondo, di disporre unilateralmente la sospensione dell'obbligo contributivo a suo carico. Tale facoltà potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo, e per una durata massima della sospensione di 36 mesi; la sospensione dell'obbligo contributivo da parte del dirigente socio determina automaticamente la sospensione dell' analogo obbligo a carico della rispettiva Azienda. Resta confermato comunque che la liquidazione della posizione individuale, comprensiva del capitale e dei rendimenti maturati, avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo Statuto medesimo.

Le parti hanno infine concordato di stabilire, ad integrazione delle previsioni in materia di contribuzione a Fontedir contenute nell' Accordo sindacale del 19 luglio 2006, la facoltà dell' iscritto di richiedere l'applicazione della misura percentuale da lui dovuta soltanto nei limiti della retribuzione lorda annua di 150.000 euro per chi risulti già iscritto a forme di previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993 e di 100.000 euro per chi risulti


iscritto a forme di previdenza complementare in data successiva al 28 aprile 1993 o sia soggetto di prima occupazione successiva alla stessa data.

A fronte dell'esercizio della predetta facoltà, gli stessi limiti saranno applicati alla contribuzione a carico dell'Azienda e da essa dovuta al Fondo.

Non subirà, invece, alcuna modifica il criterio di determinazione della quota dell'accantonamento annuale del TFR da destinare al Fondo stabilito al punto 4. dell'Accordo sindacale del 19 luglio 2006.

La facoltà esercitata entro la data del 20 novembre 2006, avrà effetto dal 1 luglio 2006.

Se esercitata in futuro, avrà efficacia dal mese successivo a quello di esercizio. L'esercizio di tale facoltà avrà effetto per un periodo di tempo non inferiore a 60 mesi, oltre il quale potrà essere revocato da parte del dirigente interessato.

Handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a surname that is partially illegible but appears to be 'Mattioli'.Handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Reubio' followed by a horizontal line and a large, stylized initial 'A'.A handwritten mark in black ink, consisting of a large, stylized number '7' with a horizontal line extending to the right from its base.